

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2339/88 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1988

che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico a una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tale Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA,

CEE) n. 2338/88 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno procedere ad un adeguamento degli importi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente:

1) la tabella figurante al paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla tabella seguente:

(in franchi belgi)

	I	II	III
	Gradi da A1 a A3 e LA3	Gradi da A4 a A8 da LA4 a LA8 e categoria B	Altri gradi
Belgio	2 485	3 625	3 355
Danimarca	2 940	5 455	5 045
Germania	2 295	4 060	3 755
Grecia	1 480	2 390	2 210
Spagna	2 015	3 975	3 675
Francia	2 215	3 845	3 555
Irlanda	2 400	4 480	4 145
Italia	2 355	4 535	4 195
Lussemburgo	2 330	3 625	3 355
Paesi Bassi	2 520	4 390	4 060
Portogallo	1 680	3 260	3 015
Regno Unito	2 130	4 740	4 385

2) il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della tabella è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti degli importi massimi seguenti:

(in franchi belgi)

Belgio	2 700
Danimarca	4 960
Germania	2 925

Grecia	2 120
Spagna	3 345
Francia	3 105
Irlanda	4 000
Italia	4 260
Lussemburgo	2 410
Paesi Bassi	3 660
Portogallo	3 155
Regno Unito	3 490

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) Vedi pagina 130 della presente Gazzetta ufficiale.